

Sanzioni base e ridotte

Le infrazioni e i possibili rimedi

COME RAVVEDERE L'OMESSA COMUNICAZIONE IVA

- Per la **comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche** Iva, viene prevista la penalità “base” da **500 a 2mila euro** per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
- Se la trasmissione viene effettuata **entro i 15 giorni** oppure se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione si **riduce alla metà**

Esempio

Se la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche risulta omessa e viene presentata con 10 giorni di ritardo, la sanzione minima è 250 euro.

A quest'ultima si applicano le riduzioni del ravvedimento a seconda di quando viene versata la sanzione ridotta (se, ad esempio, viene versata nei 90 giorni, la riduzione è pari a 1/9, cioè 27,78 euro)

COME RAVVEDERE L'OMESSA FATTURAZIONE

- Per le situazioni di **omessa fatturazione** viene prevista una **sanzione** compresa tra il **90** e il **180%** dell'imposta relativa all'imponibile non fatturato
- Se il contribuente esegue il **ravvedimento** operoso, alla sanzione minima del 90% occorre applicare le **riduzioni** previste dall'**articolo 13** del Dlgs 472/1997
- Se ad esempio il ravvedimento viene eseguito dopo il termine di presentazione della

dichiarazione annuale Iva “di competenza”, occorre eseguire il ravvedimento anche per:

- 1) l'infedele dichiarazione** annuale Iva;
 - 2) la “nuova” comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
- Non deve essere eseguito il ravvedimento anche per l'eventuale **minore versamento** che ne è derivato in sede di liquidazione periodica

IL CUMULO GIURIDICO

- Se il contribuente non utilizza il ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni effettuate, l'ufficio dell'amministrazione, se provvede a contestarle, deve applicare il principio del **cumulo giuridico** di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997
- In presenza di **omessa fatturazione** che determina l'**infedele comunicazione** dei

dati delle liquidazioni periodiche e l'**infedele dichiarazione annuale Iva**, l'ufficio dovrà considerare la più grave tra queste e applicare (alla più grave) l'**aumento** da **1/4 al doppio** previsto dal comma 1 dell'articolo 12. Tale sanzione “unica” risulta **definibile a 1/3** sulla base dell'articolo 17 del Dlgs 472/1997